COMUNE di CAORSO

Provincia di PIACENZA

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 7 DEL 25-02-2020

Oggetto: Esecuzione dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-2019", assunta dintesa con il presidente della Regione Emilia Romagna e dellOrdinanza Prefettizia prot. n. 8710 del 25 febbraio 2020. Integrazioni ai sensi dellart. 3, comma 2 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020.

IL SINDACO

Riscontrata le esigenze di:

- Declinare in chiave funzionale taluni aspetti dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", assunta d'intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna, in considerazione delle peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso;
- Recepire indicazioni puntuali promananti dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, insediato presso la Prefettura;
- Recepire, altresì, l'Ordinanza Prefettizia prot. 8710 del 25 febbraio 2020, sul medesimo tema;
- Richiamato l'art. 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in forza del quale nelle more dell'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di "contenimento" possono essere adottate anche ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute;

Riscontrata l'emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d'infezione sul Territorio;

Richiamati, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;
lo Statuto comunale;

ORDINA

Sino a tutto il 1 marzo 2020, fermo restando quanto previsto nel provvedimento di cui all'oggetto, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:

COMMERCIO:

- Chiusura dei bar, dalle ore 18,00 alle ore 6,00. Fanno eccezione i servizi bar dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti;

EDUCAZIONE

- Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione e musicali, gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione dell'attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. E' fatta eccezione per i dirigenti e il personale strettamente necessario all'espletamento di attività inderogabili.

ATTIVITA' SPORTIVE

- La chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio comunale sino al 1° marzo 2020.
- Il prolungamento della sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio comunale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 1° marzo 2020. Sono esclusi gli allenamenti delle società sportive professionistiche o assimilabili, ove si svolgano a porte chiuse, senza presenza di pubblico e garantendo la chiusura dei varchi di accesso, ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni. E' escluso l'utilizzo di palestre all'interno delle scuole.

AMBITO CULTURA

- Chiusura dell'Archivio Comunale;
- Sospensione del Servizio al pubblico delle biblioteche;

DISPONE INOLTRE

sino a tutto il 1 marzo 2020, l'applicazione delle seguenti misure per i servizi erogati e/o convenzionati con il Comune di Piacenza:

in ordine alle attività **SOCIO ASSISTENZIALI:**
- servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori);
- tirocinio formativo responsabilizzante;

In ordine ai **SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO**

i matrimoni saranno celebrati nella Sala Consiliare della sede comunale di P.zza Rocca 1 con possibilità di accesso per un numero non superiore a 10 persone;

E' previsto l'obbligo, da parte di individui che abbiano fatto ingresso in Comune da zone a rischio epidemiologico (come identificate dall'OMS), di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Territorialmente competente, in vista dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per quanto non previsto, si rinvia alla citata Ordinanza Ministeriale n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

DISPONE

La presente ordinanza ha validità immediata e sino a domenica 01 marzo 2020 compreso.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:

al Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po, per quanto di competenza;

al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monticelli d'Ongina;

Ai gestori di impianti sportivi pubblici e ai titolari di impianti sportivi privati e alle società sportive dilettantistiche.
che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza;

Stazione dei Carabinieri di Caorso;

Servizio Polizia Locale Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po;

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune online;

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNE DI CAORSO (PROV. PIACENZA)

Il Sindaco
Roberta Battaglia

PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 25-02-2020 al 11-03-2020
Lì 25-02-2020

Il Messo Comunale
MICHELE VISENTIN